



COMUNE DI SINNAI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PARERE n. 23 DEL 27.07.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti in videoconferenza i Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Aldo Cadau, Presidente;

Dott.ssa Roberta Manca, Componente;

Dott. Romolo Salis, Componente;

per esaminare la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE C.C. N. 58 DEL 21/12/2011”**.

In apertura di seduta, il Collegio dei Revisori procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta in esame.

Premesso che

- i commi 796 e segg. dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d Legge di Bilancio 2020) disciplinano la possibilità di ripartire il pagamento di un debito tributario lasciando comunque all'ente il potere di dotarsi di apposito regolamento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n 446 del 1997;
- l'art. 12 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie così come modificato con la deliberazione C.C. n. 58 del 21.12.2011 disciplina la rateizzazione di pagamento dei debiti di natura tributaria;

- il comma 797 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 consente agli enti, con apposita deliberazione adottata a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute ponendo come unico limite la durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

Considerata

- la necessità del consiglio di modificare, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate proprie, l'art. 12 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie per tener conto delle nuove disposizioni impartite dalla Legge di Bilancio 2020 in materia di rateizzazione dei debiti tributari;
- la necessità di dover inserire nel regolamento di cui trattasi apposito articolo per disciplinare l'istituto della compensazione dei debiti tributari con eventuali crediti sempre di natura tributaria;
- la necessità di dover inserire, l'istituto del ravvedimento operoso.

Visto

- l'art. 106 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 c.d. Decreto Rilancio, nella versione definitiva, di modifica dell'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 1 comma 169, Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- lo Statuto Comunale;
- il Tuel e in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Verificata

- nel dettaglio la proposta di modificare l'art 12 del regolamento e di aggiungere l'articolo 13 bis e 13 ter, che si riportano di seguito:

Art. 12

Ripartizione del pagamento

1. *Il contribuente può chiedere, la ripartizione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, secondo il seguente schema:*
 - a) *Fino a € 250,00 nessuna rateizzazione*
 - b) *Da € 250,01 a € 500,00 quattro rate mensili;*
 - c) *Da € 500,01 a € 3.000,00 dodici rate mensili;*
 - d) *Da € 3.000,01 a € 6.000,00 ventiquattro rate mensili;*
 - e) *Oltre € 6.000,01 trentasei rate mensili;*

2. *La richiesta di rateizzazione deve essere presentata in carta libera, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente, agli sportelli dei competenti uffici tributari o tramite invio per posta certificata al protocollo dell'Ente entro 6 mesi dalla notifica dell'avviso di accertamento e comunque prima dell'avvio delle procedure esecutive;*
3. *In caso di mancato pagamento, dopo esplicito sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.*
4. *Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.*
5. *È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori ripartizioni pagamento di singole rate inserite nei piani di ammortamento.*
6. *Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, da calcolarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 9;*
7. *Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 20.000,00 la ripartizione del pagamento è concessa previa presentazione di garanzia ritenuta idonea.*

Art. 13 – bis

Compensazioni

1. *I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune possono chiederne, mediante presentazione di apposita istanza, ed entro il termine di 5 anni dalla constatazione del credito, la compensazione con altre imposte comunali a loro carico ancora insolute e per le quali si è già provveduto all'accertamento tributario.*
2. *La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata deve contenere le seguenti notizie:*
 - *L'ammontare e la tipologia dell'imposta a credito che si intende compensare;*
 - *I motivi che hanno originato il credito;*
 - *Il debito complessivo che si vuole compensare e il riferimento all'avviso di accertamento notificato.*
3. *Il debito non si intende estinto senza preventiva approvazione della compensazione da parte dell'ufficio tributi.*
4. *È fatta comunque salva la possibilità di richiedere il rimborso ai sensi del precedente art. 12-bis.*

Art. 13 – ter

Ravvedimento operoso

1. *Per sanare la posizione debitoria, il contribuente può versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:*
 - a) *La somma omessa*
 - b) *L'importo della sanzione calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa ai sensi dell'art 13 del DLgs 472/97 e ss.mm.ii.;*
 - c) *Gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al pro-rata temporis, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.*

Visti

- *i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;*

Il Collegio dei Revisori esprime

parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla variazione del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie C.C. 58 del 21/12/2011.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Aldo Cadau

F.to Dott.ssa Roberta Manca

F.to Dott. Romolo Salis